



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n.22 dell' 11 giugno 2001

Sommario

- **Riposo festivo infrasettimanale. Coincidenza, per i turnisti "h24", con la giornata del riposo settimanale. Il Siulp prende posizione sulla circolare del Capo della Polizia**
- **Concorso a 640 posti Allievo Vice Ispettore: nessuna prova psico-fisica per gli appartenenti alla Polizia di Stato**
- **Commissione Ispettori: scrutinio per la promozione a Ispettore Capo**
- **Chiamate personali dal telefono d'ufficio: non sempre è reato**
- **Obbligo del proprio recapito durante le ferie**

Riposo festivo infrasettimanale. Coincidenza, per i turnisti "h24", con la giornata del riposo settimanale. Il Siulp prende posizione sulla circolare del Capo della Polizia

Il Capo della Polizia ha emanato in data 27 aprile u.s., la circolare che segue:

"In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento da parte di varie organizzazioni sindacali ed uffici periferici, al fine di consentire una uniforme e corretta applicazione dell'istituto, si rende necessario fornire opportune disposizioni interpretative in ordine all'istituto del riposo festivo infrasettimanale con specifico riferimento all'ipotesi in cui, per i turnisti "h 24", vi sia coincidenza con la giornata del riposo settimanale.

Come già illustrato nella circolare n. 333-A/9801.B.210 del 9/3/1990, il dipendente, oltre al giorno di riposo settimanale, ha diritto

al riposo anche negli altri giorni riconosciuti festivi dalla legge.

A tal riguardo, coerentemente con quanto già affermato nella richiamata circolare, la festività infrasettimanale non potrà essere presa in considerazione ai fini della programmazione del riposo settimanale, con ciò significando che nella programmazione dei turni continuativi, previsti dalla tabella A allegata al vigente Accordo Nazionale Quadro, non rileva la circostanza che il riposo settimanale sia coincidente con una giornata festiva infrasettimanale.

Pare opportuno sottolineare in proposito come, proprio per la tipologia del tutto particolare del servizio espletato, nessuna norma sancisce per la Polizia di Stato un'automatica coincidenza tra il riposo settimanale e la giornata di domenica, tanto che l'art. 63, comma 5, della legge 121/81, garantisce il diritto ad un giorno di riposo settimanale senza ulteriori specifiche. Ciò posto, nel caso dei turnisti, tale giorno sarà quello risultante dall'articolazione dei turni, così come programmati in conformità alla tabella sopramenzionata, a prescindere che coincida con la giornata festiva.

Pertanto, qualora per tale personale si verificasse l'ipotesi della coincidenza tra il turno di riposo e la giornata festiva infrasettimanale, già prefissato dalla turnazione, è evidente che non sorgerà in capo al dipendente il diritto al recupero della festività, poiché, a norma di legge, unico presupposto per il godimento di tale diritto è l'aver effettivamente prestato servizio in un giorno festivo non domenicale, così come stabilito dal comma 6 del citato articolo".

Il Segretario Generale Oronzo Cosi ha inviato questa richiesta al Capo della Polizia:

"Signor Capo della Polizia, la circolare a Sua firma relativa all'oggetto del 27 aprile u.s. ha ingenerato, proprio in quella fascia di operatori più esposti al disagio del turno in quinta, comprensibile malumore; soprattutto per l'interpretazione "restrittiva" della disciplina vigente in materia, e comunque "innovativa" rispetto alla prassi oramai consolidata nella maggior parte degli Uffici interessati.

Sicuramente in sede contrattuale il Siulp si adopererà per superare la clamorosa disparità di trattamento che, in questo modo, si viene a creare tra "turnisti h 24" ed altri turnisti, e più in generale tra turnisti ed altri operatori di polizia.

D'altra parte, però, è necessario sin da ora venire incontro alle giuste aspettative di quanti, allo stato attuale, risultano penalizzati dalla sperequazione: in altri settori lavorativi, il problema è stato affrontato e risolto.

Ad esempio, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle F.S. S.p.A. del 6 febbraio 1998, prevede (art. 50 punto 3): "Ove una festività infrasettimanale coincida con il riposo settimanale di turno regolarmente goduto, i dipendenti hanno diritto ad

un'altra giornata di riposo da fruire entro 30 giorni dalla data della festività non fruita".

In via transitoria, ed in attesa del Contratto, si potrebbe integrare la circolare del 27 aprile 2001 con la previsione che il responsabile della programmazione dei turni, all'atto della compilazione del servizio, differisca il giorno di riposo in caso di coincidenza tra questo ed il giorno festivo infrasettimanale.

L'operatore della Volante, in questo modo, dopo aver prestato servizio per quattro giorni consecutivi, usufruirebbe della festività al quinto, e del riposo maturato in data successiva.

La richiesta del Siulp è tanto più giustificata quanto più si tiene conto del fatto che il rispetto della tabella a), richiamata dalla Sua circolare, e relativa alla predisposizione a medio termine dei servizi su turni continuativi, trova puntuale disapplicazione sul territorio, parzialmente giustificata dalle impellenti esigenze di servizio.

Questo però di fatto genera l'eccessiva discrezionalità da parte dei responsabili della programmazione, discrezionalità che può a volte divenire vero e proprio arbitrio.

**Concorso a
640 posti
Allievo
Vice Ispettore:
nessuna prova
psico-fisica
per gli
appartenenti
alla
Polizia di Stato**

Si trascrive la nota del Dipartimento in riscontro a quella relativa all'oggetto della Segreteria Nazionale:

"Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria del 9 marzo u.s., concernente l'oggetto. Al riguardo la Direzione Centrale del Personale ha precisato che a partire dal 5 marzo e fino al 9 aprile u.s., sono stati convocati presso la Scuola Tecnica di Polizia di Roma, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, esclusivamente, tra i candidati che hanno superato la prova preliminare del concorso in oggetto specificato, coloro che, nelle rispettive domande di partecipazione, non abbiano espressamente indicato di essere appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze medesime (10 febbraio 2000).

I concorrenti sopra citati compresi gli Allievi Ausiliari e trattenuti nonché gli Allievi Agenti, che non sono da considerare tra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato sono stati convocati, per gli accertamenti in questione, in ragione di circa 90 unità giornaliere per un totale di 2.800, seguendo, dove possibile, l'ordine alfabetico delle Questure presso le quali gli stessi hanno presentato istanza di partecipazione al concorso.

I restanti 5.900 (circa) candidati risultati idonei alla prova preliminare verranno convocati successivamente dal 15 maggio p.v., essendo le strutture adibite a tale scopo impegnate fino alla metà di

maggio, per analoghe selezioni relative ad altre procedure concorsuali.
Fra i candidati che dovranno essere chiamati nei mesi di maggio, giugno e luglio prossimi saranno convocati i concorrenti che, dall'esame delle rispettive domande di partecipazione siano risultati, alla data del 10 febbraio 2000, appartenenti ai ruoli del personale che espleta attività tecnico scientifica e tecnica".

**Commissione
Ispettori:
scrutinio
per la
promozione
a
Ispettore Capo**

Il giorno 8 giugno si è tenuta la Commissione per il personale del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.

In tale sede si è proceduto alla trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) attribuzione del giudizio complessivo nei confronti di n. 51 appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 3/1957;
- 2) scrutinio a ruolo aperto per merito assoluto per la promozione a ispettore Capo della Polizia di Stato di n. 6123 ispettori che alla data del 31/12/2000 hanno maturato l'anzianità di cinque anni nella qualifica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D.P.R. 335/1982, come sostituito dall'art. 3, 8° comma, del decreto legislativo 197/95 e dell'art. 13, 2° e 3° comma, del D.Lvo 197/95, così come modificato dall'art. 3, lettera d) del decreto legislativo 53/2001;
- 3) n. 3 istanze di riammissione in servizio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24/4/1982, n. 335 e dell'art. 132 del D.P.R. 10/1/1957, n. 3.

**Chiamate personali
dal telefono
d'ufficio:
non sempre
è reato**

La VI Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, con la sentenza n. 16245/2001 del 6 febbraio 2001, depositata in Cancelleria il 20 aprile scorso, ha ritenuto che

«... nell'ordinato assetto dell'amministrazione pubblica l'utilizzo dell'utenza telefonica di ufficio per l'effettuazione di chiamate personali da parte del dipendente pubblico non può aprioristicamente ritenersi esulante dai fini istituzionali e acquisire di per sé rilevanza penale».

Infatti, per valutare il comportamento del dipendente, *«vanno considerate... quelle situazioni in cui insorgano, durante l'espletamento del servizio, impellenti esigenze di comunicazioni private».*

Secondo la Corte Suprema le situazioni in cui il dipendente abbia urgenza di effettuare comunicazioni private *«non possono ritenersi estranee al rapporto diritti- doveri che intercorre tra il dipendente pubblico e la Pubblica Amministrazione»* ed *«... appare illogico e contrario al buon andamento della Pubblica Amministrazione pretendere che il dipendente abbandoni il proprio posto per andare ad effettuare telefonate non procrastinabili»*.

Il Giudice di merito, nel condannare il dipendente, aveva ipotizzato quest'ultimo avrebbe dovuto servirsi di un telefonino cellulare personale; il massimo Organo giurisdizionale ha ribaltato questo asserto, affermando che, al contrario, *«sarebbe proprio l'uso in ufficio di tali apparecchi ad andare contro il decoro e il buon andamento della Pubblica Amministrazione»*.

La Cassazione osserva inoltre che proprio il *«D.M. 31/3/1994 del Ministro della Funzione Pubblica che, nel definire in ossequio al disposto dell'art. 58 bis, D.lgs. 3/2/1993 n. 29 il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stabilisce all'art. 10 c. 5, che salvo in casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare chiamate personali»*.

Pertanto, conclude la Corte, *«è lo stesso ordinamento ad aprire margini di discrezionalità a un fenomeno (la telefonata eccezionale necessitata) diffuso nella prassi degli uffici (sia pubblici che privati)»*.

Obbligo del proprio recapito durante le ferie

Prendiamo spunto da alcuni quesiti pervenuti per fare chiarezza sul concetto di comunicazione del proprio recapito ed il suo eventuale cambiamento durante il godimento del congedo ordinario, grazie anche al parere dell'Avvocato Raffaele Beatrice di Rimini.

«È stato sottoposto a provvedimento disciplinare un sovrintendente per essersi recato, durante le ferie, al mare con la propria famiglia, assentandosi per un'intera giornata dal luogo di residenza indicato anche come recapito.

L'art. 59 D.P.R. 28/10/1985 n. 782 testualmente afferma: "Il personale in congedo è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente all'Amministrazione il proprio recapito....

Il personale è tenuto ad indicare, nella richiesta delle ferie il proprio recapito ove può essere eventualmente rintracciato".

Dal tenore dell'articolo si evince che, nel corso delle ferie, qualora il recapito cambi, esso vada preventivamente e tempestivamente comunicato.

Il recapito non è da confondersi con il luogo ove si godono le ferie. Esso può anche coincidere ma non

necessariamente deve corrispondere. Infatti si può godere delle ferie come e dove meglio si crede, l'importante è che vi sia un recapito.

Facendo un esempio pratico si può godere delle ferie in Sicilia e fornire un recapito a Roma, presso un amico, un parente che tempestivamente avverta in tempo reale qualora ci sia una richiesta da parte dell'Ente da cui si dipende.

La necessità di un recapito sorge ex art. 36 D.P.R. 10/1/53 n. 3 che così prevede: "Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio".

La finalità della legge è ovvia: in caso di eccezionali esigenze (es. insurrezioni, calamità naturali, epidemie, stato di allerta, ecc) l'ente deve poter disporre in tempi reali della sua forza e del suo personale.

Il recapito, dunque, può essere uno solo, mentre il luogo di fruizione delle ferie possono essere vari.

Non è vietato da nessuna norma trascorrere le proprie ferie in luoghi diversi (parte a Rimini, parte in Sicilia, parte a Cortina), l'importante è che si fornisca all'Amministrazione un recapito. Esso non deve essere necessariamente fornito per ogni luogo ove ci si rechi per le ferie.

È certamente più opportuno, ma non obbligatorio, fornire un recapito presso il luogo ove ci si rechi per le ferie.

È certamente più opportuno, ma non obbligatorio, fornire un recapito presso il luogo ove si trascorrono le ferie, in modo da essere rintracciati in tempi brevi. Ciò però è una facoltà, non un dovere.

Qualora il recapito coincida con il luogo di fruizione delle ferie, non si è tenuti a fornire un nuovo recapito, qualora per qualsiasi motivo ci si allontani temporaneamente da esso. Tale temporaneità ovviamente deve essere congrua (a nostro avviso non deve superare le 48 ore). Non si è tenuti a comunicare il cambiamento di recapito se ci si reca al mare la mattina presto e si rincasa a notte fonda, così pure per una scampagnata o una cena, o una fiera, od una manifestazione sportiva o culturale.

Se così fosse verrebbero meno anche i più elementari e semplici diritti alla propria "privacy".

Un'interpretazione restrittiva sfocerebbe nel concetto e stato di "reperibilità" di 24 ore su 24 ore vanificando così il principio ed il concetto di ferie che da svago e reintegrazione delle forze psico-fisiche diventerebbe una "sepoltura in casa".

Va, dunque, tenuto nettamente distinto il concetto di "recapito" da quello eccezionale di "reperibilità" che ha tutt'altri presupposti, funzioni e doveri che trovano puntuale definizione in apposite norme e disciplina. "Per recapito deve intendersi un luogo ove abitualmente ci si trovi e/o ricevano comunicazioni e non un luogo ove ci si rechi saltuariamente" (Cass. Pen. V, 6.4.84; Cass. 30.4.91 e Cass. 10.3.89).»